

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1877

ciale di svolgere il suo emendamento, e lascio la Camera giudice di questa questione.

Domando quindi se la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Muratori è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto dunque ai voti.

Coloro che credono che all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Speciale osti il regolamento e perciò sia da ammettersi la questione pregiudiziale, si alzano.

(Dopo prova e controprova la questione pregiudiziale è ammessa.)

« Art. 6. La cognizione dei reati contemplati negli articoli 1, 2 e 3 appartiene alle Corti di assise. »

A quest'articolo l'onorevole Cadenazzi ha proposto una soppressione; egli vuole che sia tolto il numero 3, cioè non vuole che i reati di cui si parla in questo articolo 3, siano mandati alle Corti di assise.

La Commissione accetta la proposta soppressione?

PIERANTONI, *relatore*. La Commissione accetta la soppressione proposta dall'onorevole Cadenazzi; anzi il relatore nel suo nome speciale gliene rende grazie, perchè, essendo stato intendimento della Commissione di ricondurre la legge e le regole vigenti della competenza alle disposizioni dell'articolo 9 del Codice di procedura penale, per il quale si esclude la competenza del giurì in tutti i reati dove non c'è necessità di ricerca dell'elemento intenzionale, egli è chiarissimo che questo fine non sarebbe stato raggiunto, e che l'articolo 9 del Codice di procedura penale sarebbe stato leso, se anche l'articolo 3 fosse stato rinviato alla cognizione del giurì.

Con la soppressione del numero 2, proposta dall'onorevole Cadenazzi, rimane adunque affermato che anche il reato contemplato nell'articolo 3, spetta alla competenza dei tribunali correzionali.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni metto ai voti l'articolo 6 come è stato emendato, del quale darò nuovamente lettura:

« La cognizione dei reati contemplati negli articoli 1 e 2 appartiene alle Corti d'assise. »

(È approvato.)

Ora verrebbe un articolo aggiuntivo dell'onorevole Filopanti, il quale è così concepito:

« Se il ministro di un culto ha commesso uno degli atti abusivi, indicati nei precedenti articoli, dietro gli ordini o gli eccitamenti del suo superiore, il *minimum* della pena è applicato al subalterno, ed il *maximum* al superiore che lo indusse a commettere l'atto abusivo. »

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. La Commissione è dolente di non poter accettare il principio riformatore dell'articolo proposto dall'onorevole Filopanti, imperocchè pure contenendo questo articolo un principio ragionevolissimo, il Codice penale non ha mancato di provvedere a questo caso.

Per ogni pena è stabilito un *maximum* ed un *minimum*, ed il giudice nell'applicare la pena può spaziare nel limite di essa, a seconda dei casi, senza parlare poi delle scusanti e delle attenuanti.

Non si può dubitare che, laddove si presenti il caso di un parroco, od altro inferiore ministro del culto, il quale è correo di un suo superiore, a cui obbedi per comando della gerarchia cattolica, il magistrato saprà applicare la pena con giusta misura, secondo la maggiore o minore intensità del dolo imputabile a ciascuno dei giudicabili.

Per questa ragione la Commissione crede che l'onorevole preopinante non vorrà insistere nel suo articolo, che non è necessario.

PRESIDENTE. La Commissione respingendo l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Filopanti, domando se è appoggiato.

FILOPANTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'articolo dall'onorevole Filopanti, viene un altro articolo dell'onorevole Petruccelli, che sarebbe 7, qualora venisse ammesso dalla Camera:

« I tribunali del regno sono dichiarati competenti a giudicare delle esorbitanze di qualunque natura e degli abusi commessi all'estero dalle istituzioni cattoliche residenti a Roma, non che dei loro giudizi e delle loro risoluzioni che all'estero non potessero avere effetto giuridico se dalle autorità estere ne sono delegati. »

La Commissione ha osservazioni a fare?

PIERANTONI, *relatore*. La Commissione non può accettare l'articolo dell'onorevole Petruccelli, benchè se ne possa valutare il movente politico.

I principii del diritto internazionale penale punitivo sono contemplati nel proemio del Codice penale. Non conviene violarli in questa legge. D'altronde, se ben ho compreso, con quest'articolo l'onorevole deputato vorrebbe dare una competenza ai nostri magistrati per reati che sono commessi all'estero, che non sono dichiarati nel Codice italiano. Ora è impossibile che il legislatore possa derogare alla territorialità della legge generale e spingere nell'ignoto i magistrati. I reati consumati all'estero sono puniti dalle leggi del luogo in cui avvengono.

È inutile che io intrattenga la Camera per ricordare come c'è una scuola la quale tende alla soli-